



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Cosmo Crolla	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.
Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione giudiziale		
- requisiti soggettivi -		
art. 2, comma 1, lett.		
d)	CCII	-
indebitamento		-
accertamento		-
momento rilevante		

Ud.14/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24242/2024 R.G. proposto da:

Murero Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Garlatti

-ricorrente-

contro

Dea Società Cooperativa Con Funzioni Consortili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Schiratti

-controricorrente-

nonché contro



-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 403/2024 depositata il 14/10/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. MURERO COSTRUZIONI S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia del 20 giugno 2024, con la quale è stata aperta la liquidazione giudiziale della reclamante (su ricorso di DEA Società Cooperativa con funzioni consortili), deducendo ricorrere i presupposti dell'impresa minore, allegando i dati risultanti dai bilanci e deducendo che, essendo la società in liquidazione dal 2013, essa fosse del tutto inattiva.

2. La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il reclamo. Per quanto qui rileva, il giudice del reclamo – fermo il credito dell'istante per € 101.861,14 – ha ritenuto provato, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il superamento dell'esposizione debitoria della reclamante alla luce dello stato passivo redatto e rendicontato dal curatore, nonché della inattendibilità della documentazione contabile prodotta, accertando un passivo complessivo di € 546.551,73.

3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l'originario creditore istante, il quale deposita memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. *«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, comma 10°, C.C.I.I. per violazione del principio del contraddittorio quanto all'acquisizione di un documento sul cui contenuto si fonda la sentenza»*, avvenuto da una parte contumace (la curatela della liquidazione giudiziale), in forma cartacea e non telematica. Il ricorrente si duole del fatto che il documento non è stato acquisito in forma telematica, non consentendo il contraddittorio sul punto, atteso che dopo la produzione del



documento il giudice si sarebbe riservato la decisione, senza consentire alla parte reclamante di dedurre prova contraria.

2. Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo, è onere del debitore provare di non aver superato alcuna delle soglie quantitative ai fini dell'assoggettamento alla liquidazione giudiziale. Il documento acquisito dal curatore, del quale era stata disposta la convocazione, rientra nell'attività istruttoria officiosa di cui all'art. 51, comma 10 CCII, al cui incombente istruttorio le parti hanno partecipato.

3. In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte ex art. 360-*bis* n. 1, cod. proc. civ., il principio di non dispersione, o di acquisizione della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice (Cass., Sez. U., n. 4835/2023; Cass., n. 7923/2024). Parimenti, la produzione di documenti in formati difforni da quelli previsti dalla legge non determina alcuna nullità, salvo che vi sia stata lesione del diritto della difesa (Cass., n. 29139/2021).

4. Infine, la violazione (anche in tesi) delle regole processuali non comporta violazione del diritto di difesa, salvo che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dal mancato rispetto della legge processuale (Cass., n. 14374/2023), tale da avere in concreto recato nocumento (Cass., n. 3432/2016). Nella specie, il ricorrente non ha dedotto uno specifico pregiudizio derivante dalla produzione del documento in forma cartacea, proveniente da una parte non costituita che, pertanto, non avrebbe potuto produrre quel documento in via telematica, né ha indicato una vera impossibilità di contraddire sulla rappresentazione dei fatti.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., *«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. I, lettera d); errore di individuazione del tempo di riferimento per*

n. 24242/2024 R.G.



sussistenza dei requisiti quantitativi dell'impresa minore», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di accertare i requisiti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, anziché al momento del computo del passivo risultante alla fine dell'ultimo esercizio del triennio. Si duole, in particolare, il ricorrente, dell'accertamento condotto dalla Corte di merito sull'entità dell'indebitamento alla data di apertura della liquidazione giudiziale (ricavata dallo stato passivo del fallimento), anziché alla data di chiusura dell'ultimo esercizio o della presentazione dell'istanza del creditore («alla fine dell'esercizio antecedente l'istanza o alla data dell'istanza stessa»).

6. Il motivo è inammissibile ex art. 360-*bis* n. 1, cod. proc. civ., posto che – per principi consolidati in relazione alla dichiarazione di fallimento, ma sovrapponibili al caso dell'apertura della liquidazione giudiziale – ai fini dell'esenzione del debitore dalla procedura liquidatoria maggiore per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali, la valutazione va condotta non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche al momento della dichiarazione di fallimento (Cass., n. 21188/2021), data che in particolare cristallizza l'accertamento dei requisiti per l'assoggettamento alla procedura concorsuale, anche con riguardo all'esistenza dei debiti scaduti e non pagati (Cass., n. 2223/2025).

7. Ciò vale, nello specifico, per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (già art. 1, secondo comma, lett. c) l.fall.), costituito da un indebitamento complessivo almeno pari a Euro cinquecentomila, che deve essere valutato con riferimento al momento della apertura della procedura concorsuale liquidatoria, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (Cass., n. 3158/2018), in coerenza con il principio della attualità dei requisiti dimensionali dell'impresa ai fini dell'assoggettamento a procedura liquidatoria concorsuale.



8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio costituito dall'ammontare dell'esposizione debitoria risultante al momento dell'apertura del procedimento.

9. Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità, sia per omessa indicazione (oltre che per assenza) di decisività del vizio denunciato.

10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

